



***Sull'inosservanza dei termini per l'integrazione  
del contraddittorio in sede di impugnazione  
(a proposito di Cass., sez. II, 10 dicembre 2018, n. 31847)***

**Aula Giallombardo  
18 marzo 2019, ore 14,30**

*MATERIALI PER LA DISCUSSIONE*

in *Foro it.*, 2005, I, 2401

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; ordinanza, 21-01-2005, n. 1238; Pres. Carbone, Rel. Criscuolo, P.M. Gambardella (concl. diff.); Cesarini e altri (Avv. G.A. e M. Comporti, Franchi) c. Autorità di bacino del fiume Arno (Avv. dello Stato Lettera). *Ordina l'integrazione del contraddittorio nel procedimento per cassazione avverso Trib. sup. acque 30 novembre 2001, n. 116.*

*Qualora la notificazione del ricorso per cassazione diretta ad integrare il contraddittorio ex art. 331 c.p.c. non si sia perfezionata per la morte del destinatario, si deve assegnare un ulteriore termine perentorio per rinnovare la notificazione. (1)*

Vista la propria ordinanza interlocutoria, depositata il 18 febbraio 2004, che qui di seguito si trascrive:

«vista la sentenza 116/01, depositata il 30 novembre 2001, pronunciata dal Tribunale superiore delle acque pubbliche nelle cause riunite promosse da Cesarini Pietro, Mezzetti Pasquale, Castellani Augusto, Fausto Enrico, Fausto Giuseppe, Corgna Francesco, Cerri Alberto, Accame Falco, società Aga s.a.s., Baldetti Silvia, Baldetti Cesare, Pelosi Margherita e Cesarini Antonio, contro l'autorità di bacino del fiume Arno e la presidenza del consiglio dei ministri, per l'annullamento: a) della deliberazione del comitato istituzionale della detta autorità di bacino, n. 108 del 15 luglio 1997, recante misure di salvaguardia a sostegno della qualità delle acque e della tutela del lago di Chiusi, in sostituzione di precedente deliberazione 15 aprile 1996; b) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente (prima causa, 164/97); c) del piano di bacino-stralcio relativo alla 'qualità delle acque' del fiume Arno, adottato con deliberazione n. 109 del 15 luglio 1997 ed approvato con d.p.c.m. 31 marzo 1999, nella parte in cui — sotto la norma n. 8 — reca 'azioni a sostegno della qualità delle acque, della tutela e della salvaguardia del lago di Chiusi. Recepimento della misura di salvaguardia di cui alle delibere del comitato istituzionale n. 89 del 15 aprile 1996 e n. 108 del 15 luglio 1997'; b) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente (seconda causa, 72/00);

visto il ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza proposto da Cesarini Pietro, Mezzetti Pasquale, Castellani Augusto, Corgna Francesco, Fausto Enrico, Fausto Giuseppe, Accame Falco e società Aga s.a.s., in persona del legale rappresentante Francesco Perrini (causa 3773/02 r.g.);

visto il controricorso dell'Autorità di bacino del fiume Arno e della presidenza del consiglio dei ministri;

considerato che tra i ricorrenti in questa sede non figurano i sig. Cerri Alberto, Baldetti Silvia, Baldetti Cesare, Pelosi Margherita e Cesarini Antonio, ai quali il ricorso per cassazione non risulta notificato ancorché essi abbiano avuto la qualità di parti nelle cause riunite definite con la sentenza impugnata;

considerato che gli atti amministrativi impugnati davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche rientrano nel novero degli atti collettivi, con i quali la pubblica amministrazione manifesta la propria volontà, in modo unitario ed inscindibile, in relazione ad un bene pubblico determinato, sicché la partecipazione al giudizio di primo grado delle parti private che non figurano tra gli attuali ricorrenti ha determinato l'insorgenza di un litisconsorzio necessario, quanto meno processuale, che impone l'integrazione del contraddittorio in questa sede;



***Sull'inosservanza dei termini per l'integrazione  
del contraddittorio in sede di impugnazione  
(a proposito di Cass., sez. II, 10 dicembre 2018, n. 31847)***

**Aula Giallombardo  
18 marzo 2019, ore 14,30**

*MATERIALI PER LA DISCUSSIONE*

visto l'art. 331 c.p.c.;

per questi motivi la corte dispone l'integrazione del contraddittorio mediante notifica del ricorso alle parti private non ricorrenti in questa sede (Cerri Alberto, Baldetti Silvia, Baldetti Cesare, Pelosi Margherita, Cesarini Antonio), assegna per tale adempimento il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia la causa a nuovo ruolo»;

considerato:

- 1) l'ordinanza ora trascritta risulta comunicata ai difensori dei ricorrenti il 3 marzo 2004. L'atto d'integrazione del contraddittorio è stato notificato a mezzo del servizio postale (con spedizione dei plichi avvenuta il 27 marzo 2004) a Baldetti Cesare e a Baldetti Silvia il 31 marzo 2004, nonché a Cesarini Antonio il 5 aprile 2004. La notificazione, quindi, si è perfezionata nel termine assegnato nei confronti dei suddetti intimati. Invece non è andata a buon fine nei confronti di Cerri Alberto e di Pelosi Margherita, in quanto costoro sono risultati deceduti come da dichiarazione dell'ufficiale postale. L'atto d'integrazione, infine, è stato depositato in cancelleria il 28 aprile 2004, cioè tempestivamente rispetto al termine di cui all'art. 371 bis c.p.c. (entro venti giorni dalla scadenza del termine assegnato);
- 2) con nota del 22 luglio 2004 il procuratore generale ha rilevato:
  - a) che in occasione della notifica dell'atto per la disposta integrazione del contraddittorio l'ufficiale precedente aveva segnalato il decesso dei due destinatari, sicché l'atto stesso andava notificato agli eredi;
  - b) che il decesso del destinatario dell'atto non determina l'interruzione del termine fissato dal giudice per la notifica, salvo il caso in cui si deduca e dimostri che quel decesso è sopravvenuto in pendenza del termine;
  - c) che i ricorrenti non avevano dimostrato tale circostanza, né avevano chiesto la fissazione di un nuovo termine per l'adempimento, onde il ricorso dovrebbe essere dichiarato improcedibile;

ritenuto: il collegio non ignora che questa corte ha affermato il principio secondo cui, qualora in sede di notificazione del ricorso per cassazione in forza di ordine d'integrazione del contraddittorio risulti il decesso del destinatario, la notificazione deve essere rinnovata nei confronti degli eredi entro il termine fissato per l'integrazione stessa a pena d'inammissibilità del ricorso, se non si deduca e dimostri che il decesso è sopravvenuto in pendenza di tale termine e, quindi, non siano invocabili in via analogica le disposizioni dell'art. 328 c.p.c. (Cass. n. 2778 del 2004, Foro it., Rep. 2004, voce Impugnazioni civili, n. 111; n. 13393 del 2000, id., Rep. 2000, voce Procedimento civile, n. 392; n. 12033 del 1997, id., Rep. 1997, voce cit., n. 315; n. 10469 del 1991, id., Rep. 1991, voce Impugnazioni civili, n. 58).

Ritiene, tuttavia, che tale indirizzo debba essere riesaminato, alla luce dei recenti interventi della Corte costituzionale in tema di notificazioni.

Per effetto di tali pronunzie (v., in particolare, Corte cost. n. 477 del 2002, id., 2003, I, 13, e n. 28 del 2004, id., 2004, I, 645, nonché ord. n. 97 del 2004, id., Rep. 2004, voce Notificazione civile, n. 44) risulta ormai presente nell'ordinamento processuale civile, tra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale — relativamente alla funzione che sul piano processuale, cioè come atto della sequenza del processo, la notificazione è destinata a svolgere per il notificante — il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il medesimo deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario. Per conseguenza, alla luce di tale



***Sull'inosservanza dei termini per l'integrazione  
del contraddittorio in sede di impugnazione  
(a proposito di Cass., sez. II, 10 dicembre 2018, n. 31847)***

**Aula Giallombardo  
18 marzo 2019, ore 14,30**

*MATERIALI PER LA DISCUSSIONE*

principio le norme in tema di notificazioni di atti processuali vanno interpretate, senza necessità di ulteriori interventi da parte del giudice delle leggi, nel senso che la notificazione si perfeziona, nei confronti del notificante, al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.

È vero che si tratta di un effetto provvisorio o anticipato a vantaggio del notificante, che si consolida comunque col perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, perfezionamento che resta ancorato al momento in cui l'atto è ricevuto dal destinatario stesso o perviene nella sua sfera di conoscibilità. Esso, però, è correlato all'esigenza di tutelare, nell'ambito applicativo degli art. 3 e 24 Cost., il diritto di difesa del notificante, anche sotto il profilo del principio di ragionevolezza, nonché l'interesse del medesimo notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo di un procedimento notificatorio parzialmente sottratto ai suoi poteri d'impulso (v. Corte cost. n. 477 del 2002, cit., e, prima ancora, n. 69 del 1994, id., 1995, I, 2336). E tali ragioni, ad avviso del collegio, sussistono anche nel caso in cui la parte che deve procedere all'integrazione del contraddittorio, dopo avere tempestivamente espletato l'adempimento posto a suo carico ai sensi dell'art. 331 c.p.c., veda non conseguito il perfezionamento della notificazione nei confronti di uno o di alcuni dei destinatari dell'atto, a causa di un evento (il decesso dei medesimi) che essa non era tenuta a conoscere, di cui viene informata soltanto attraverso la negativa relazione di notifica e che non rientra in un ambito di normale prevedibilità. In simili ipotesi la conoscenza dell'evento può avvenire anche pochi giorni prima della scadenza del termine perentorio pendente. E non appare conforme al principio di ragionevolezza postulare che, in un arco di tempo ben più breve di quello ab initio assegnato dal giudice in base ad una valutazione di congruità che non aveva tenuto conto (né avrebbe potuto farlo) dell'evento poi appreso, la parte procedente abbia l'onere di porre in essere tutte le attività necessarie per integrare il contraddittorio nei confronti degli eredi del destinatario.

Neppure può dirsi persuasivo il riferimento all'art. 328 c.p.c., perché tale norma riguarda una diversa fattispecie, cioè l'interruzione del termine di cui all'art. 325 c.p.c. se, durante la sua decorrenza, sopravviene alcuno degli eventi previsti nell'art. 299. La norma concerne, dunque, la fase successiva alla notificazione della sentenza, fase nella quale l'impugnazione deve essere promossa, mentre l'art. 331 c.p.c. presuppone che l'impugnazione sia stata tempestivamente proposta ma che, stante la sussistenza di un litisconsorzio necessario (sostanziale o processuale), il contraddittorio debba essere integrato.

L'art. 331 non richiama l'art. 328 c.p.c. e, nel 2° comma, stabilisce l'inammissibilità dell'impugnazione se nessuna delle parti provvede all'integrazione nel termine fissato. Non contempla una disciplina espressa per l'ipotesi in cui la parte abbia dato ritualmente corso al procedimento notificatorio per l'integrazione, ma questa sia rimasta parzialmente non eseguita per un evento (come la morte di uno dei destinatari) che, non essendo conosciuto dalla parte medesima, non consentiva a questa di porre in essere le iniziative necessarie. Pertanto occorre ricercare nel sistema la disciplina di fattispecie come quella qui in esame.

La tesi secondo cui anche in questi casi dovrebbe farsi luogo alla declaratoria d'inammissibilità non convince, con riferimento all'ambito applicativo degli art. 3 e 24 Cost., sia perché conduce ad equiparare situazioni processuali del tutto diverse (ponendo sullo stesso piano l'inerzia rispetto all'ordine d'integrazione e la tempestiva esecuzione di questo, non completata per cause indipendenti dalla volontà della parte procedente e non rientranti nella normale prevedibilità), sia perché si risolve in una non ragionevole compressione del diritto di difesa, in quanto la detta parte si



***Sull'inosservanza dei termini per l'integrazione  
del contraddittorio in sede di impugnazione  
(a proposito di Cass., sez. II, 10 dicembre 2018, n. 31847)***

**Aula Giallombardo  
18 marzo 2019, ore 14,30**

*MATERIALI PER LA DISCUSSIONE*

vede addebitato l'esito parzialmente intempestivo del procedimento notificatorio per un fatto che, non essendo dalla stessa conosciuto, era in concreto sottratto ai suoi poteri d'impulso.

Invece si deve ritenere, nel quadro di un'interpretazione costituzionalmente orientata, che — nei casi indicati — debba essere assegnato un termine ulteriore (ovviamente di carattere perentorio) per procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi della parte defunta ed in tali sensi si provvede come da dispositivo.

(1) Le sezioni unite della Corte di cassazione superano il precedente indirizzo secondo il quale la notificazione del ricorso per cassazione diretta ad integrare il contraddittorio ex art. 331 c.p.c., in ipotesi di morte della parte destinataria, doveva essere rinnovata nei confronti degli eredi entro il termine originariamente fissato, a pena d'inammissibilità del ricorso (tranne nell'ipotesi in cui la morte sopravvenisse in pendenza del termine, in cui trovavano applicazione in via analogica le disposizioni dell'art. 328 c.p.c.): così, da ultimo, Cass. 13 febbraio 2004, n. 2778, Foro it., Rep. 2004, voce Impugnazioni civili, n. 111, citata in motivazione.

\* \* \*

**Un passo delle sezioni unite della Cassazione verso la rimessione nei termini di impugnazione.**

I. - Mentre la commissione presieduta dal prof. Romano Vaccarella per la riforma del codice di procedura civile nega che sia costituzionalmente doveroso introdurre la rimessione in termini per il potere di impugnare, con la pronuncia in epigrafe le sezioni unite della Corte di cassazione compiono un passo importante in direzione opposta.

II. - Già prima di questa pronuncia l'orientamento maggioritario della Cassazione era favorevole alla concessione della rimessione in termini in relazione all'inosservanza incolpevole dell'ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c.

In questo senso, Cass. 6 febbraio 2004, n. 2292, Foro it., 2004, I, 1769: «perché possa, in deroga al precetto di cui al combinato disposto di cui agli art. 331 e 153 c.p.c., essere assegnato da parte del giudice un 'nuovo' termine per l'integrazione del contraddittorio non è sufficiente [...] che la parte affermi, genericamente, di avere, senza propria colpa, ignorato i nominativi dei soggetti nei cui confronti il contraddittorio doveva essere integrato, e la loro residenza, ma, puntualmente, [deve] dimostrare l'esistenza di un fatto a lei non imputabile, o, comunque, di non essere stata in colpa nell'erronea identificazione dei soggetti da evocare in giudizio»; 19 agosto 2003, n. 12179, id., Rep. 2003, voce Impugnazioni civili, n. 111 (ma questa pronuncia introduce il limite che l'istanza di rimessione in termine sia depositata prima della scadenza di quello originario); 15 luglio 2003, n. 11072, ibid., n. 112; 5 luglio 2001, n. 9090, id., Rep. 2001, voce cit., n. 94 (ma nel caso concreto alla parte è imputato il ritardo dell'ufficiale giudiziario); 5 luglio 2000, n. 8952, id., Rep. 2000, voce cit., n. 111; 24 luglio 1999, n. 8009, id., Rep. 1999, voce cit., n. 96; 13 luglio 1995, n. 7658, id., Rep. 1995, voce cit., n. 116; 26 ottobre 1992, n. 11626, id., Rep. 1992, voce cit., n. 52; contra, v. tuttavia Cass. 29 novembre 2004, n. 22411, id., Rep. 2004, voce cit., n. 110; 29 aprile 2003, n. 6652, id., Rep. 2003, voce cit., n. 110.

III. - La novità introdotta dalle sezioni unite consiste nell'argomentare questa soluzione sulla base dell'interesse del «notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo di un procedimento notificatorio parzialmente sottratto ai suoi poteri d'impulso», interesse protetto dalla garanzia costituzionale del diritto di difesa, secondo l'orientamento sviluppato dalla Corte costituzionale con le pronunce 26 novembre 2002, n. 477, id., 2003, I, 13, con nota di R. CAPONI, La notificazione a mezzo posta si perfeziona per il notificante alla data di consegna all'ufficiale giudiziario: la parte non risponde delle negligenze dei terzi; 23 gennaio 2004, n. 28, id., 2004, I, 645, con nota di R. CAPONI, Sul perfezionamento della notificazione nel processo civile (e su qualche disattenzione della Corte costituzionale). Per completare il quadro, a queste due pronunce citate in motivazione si deve aggiungere Corte cost. 2 aprile 2004, n. 107, ibid., 1321, con nota di R. CAPONI, Sul perfezionamento della notificazione e l'iscrizione della causa a ruolo.

IV. - Questo collegamento tra la rimessione in termini e il citato orientamento della giurisprudenza costituzionale si spiega perché, nella fattispecie, la causa non imputabile che ha determinato l'inosservanza del termine per



***Sull'inosservanza dei termini per l'integrazione  
del contraddittorio in sede di impugnazione  
(a proposito di Cass., sez. II, 10 dicembre 2018, n. 31847)***

**Aula Giallombardo  
18 marzo 2019, ore 14,30**

*MATERIALI PER LA DISCUSSIONE*

L'integrazione del contraddittorio consiste nel mancato perfezionamento della notificazione del ricorso per cassazione, dovuto alla morte di due delle parti destinatarie.

Questa fattispecie illustra però, contemporaneamente, il limite della protezione degli interessi del notificante attuata attraverso l'orientamento della giurisprudenza costituzionale. L'effetto preliminare di sancire, a vantaggio del notificante, l'osservanza di un termine pendente fin dal momento in cui l'atto è consegnato all'ufficiale giudiziario si consolida definitivamente solo con il perfezionamento del procedimento di notificazione, cioè con la ricezione dell'atto da parte del destinatario (o con l'evento considerato dalla legge come equivalente alla ricezione).

Qualora il procedimento di notificazione non si perfezioni e quindi il termine risulti ex post non osservato, il rispetto di quelle stesse garanzie costituzionali che sono alla base dell'orientamento della giurisprudenza costituzionale impone di concedere la remissione in termini (se, evidentemente, il procedimento di notificazione non si è perfezionato per una causa non imputabile al notificante, come è accaduto nella fattispecie).

Questa esigenza si era rivelata anche in un altro caso recente, risolto da Cass. 13 aprile 2004, n. 7018, *ibid.*, 2383. Per salvare il rispetto del termine nell'ipotesi in cui il notificante abbia consegnato tempestivamente l'atto all'ufficiale giudiziario, ma la notificazione non sia andata a buon fine per un fatto a lui non imputabile, la Cassazione ha considerato decisivo in questo caso che il notificante abbia attivato poi un altro procedimento di notificazione, che si sia regolarmente perfezionato. Poiché il nostro sistema prevede però una pluralità di procedimenti di notificazione tra di loro distinti e, sul piano della teoria della fattispecie, risulta difficile ricollegare un effetto giuridico preliminare di un procedimento che poi non si è perfezionato ad un successivo e diverso procedimento, la corte in realtà, al di là del suo ragionamento giustificativo — come si è già osservato nella nota in calce alla sentenza — ha rimesso in termini il notificante (nella fattispecie, controricorrente in Cassazione), indicando nel contempo, come onere di condotta diligente del notificante in tale situazione, l'attivazione di un secondo procedimento di notificazione.

V. - Il provvedimento in epigrafe, insieme a Cass. n. 7018 del 2004, rivela che il più volte citato orientamento della giurisprudenza costituzionale ha innescato una serie di reazioni a catena che, prima o poi, non potranno che sboccare nel riconoscimento in via giurisprudenziale della remissione in termini per il potere di impugnare *sic et simpliciter*.

Del resto, se il nostro ordinamento processuale avesse conosciuto già questo istituto (la cui introduzione è costituzionalmente doverosa), l'orientamento inaugurato da Corte cost. n. 477 del 2002 sarebbe stato in buona parte superfluo.

Secondo la predetta sentenza della Corte costituzionale «è palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che un effetto di decadenza possa discendere — come nel caso di specie — dal ritardo nel compimento di un'attività riferibile non al medesimo notificante, ma a soggetti diversi (l'ufficiale giudiziario e l'agente postale) e che, perciò, resta del tutto estranea alla sfera di disponibilità del primo».

Tale affermazione si presta ad una inevitabile generalizzazione: è palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa, che un effetto di decadenza possa discendere da un fatto estraneo alla sfera di disponibilità della parte, quindi a lei non imputabile. Se l'obiettivo costituzionalmente doveroso è quello di evitare una decadenza incolpevole, l'esigenza di conseguirlo si pone anche al di fuori del settore delle notificazioni ed anche in caso di totale omissione dell'esercizio del potere (non solo in caso di esercizio tardivo o invalido).

Ricollegare l'osservanza del termine alla consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario è certamente uno strumento utile, ma risolve un solo problema, quello determinato da una causa non imputabile che determini semplicemente la tardività del perfezionamento di un procedimento di notificazione tempestivamente avviato.

In tutti gli altri casi deve soccorrere la remissione in termini.

VI. - Né l'obiettivo di rimuovere la decadenza incolpevole può incontrare ostacolo nel giudicato.

Non si può invocare l'esigenza di salvaguardare il giudicato, quando il passaggio in cosa giudicata formale è avvenuto in spregio del principio del contraddittorio e quindi in modo incostituzionale. Quando l'omissione che ha determinato l'immutabilità della sentenza è dovuta ad un impedimento non imputabile, non vi è salvaguardia dell'immutabilità del provvedimento giurisdizionale che tenga di fronte all'esigenza di tutelare il diritto di difesa della parte che è incolpevolmente decaduta dal potere d'impugnazione (v. R. CAPONI, *La remissione in termini nel processo civile*, Milano, 1996, 150).

REMO CAPONI



***Sull'inosservanza dei termini per l'integrazione  
del contraddittorio in sede di impugnazione  
(a proposito di Cass., sez. II, 10 dicembre 2018, n. 31847)***

**Aula Giallombardo  
18 marzo 2019, ore 14,30**

*MATERIALI PER LA DISCUSSIONE*